

Ud. 28/01/09
R.G.N. 29379/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - rel. Presidente -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere -
Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29379-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

F.LLI LOGALLO SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, amministratore unico Sig. L.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato BUCCICO ANGELA, rappresentata e difesa dall'avvocato PORCARI FRANCESCO PAOLO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 297/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA del 15/12/06, depositata il 11/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2009 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

e' presente il P.G. in persona del Dr. Wladimiro DE NUNZIO.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell'art. 380 bis c.p.c.: "La C.T.R. della Basilicata rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Matera nei confronti della F.Ili Logallo s.r.l. e quello della contribuente confermando, per quello che ancora interessa, l'annullamento di un avviso di accertamento per IRAP 1998 derivante da una ripresa a tassazione di ricavi calcolati induttivamente nel corso di una ispezione avvenuta nel (OMISSIS) su un campione di 68 articoli su 3000 in vendita. Motivava la conferma dell'annullamento sulla inattendibilita' del campione e la non riferibilita' a tre anni prima della percentuale di ricarico accertata.

Con i due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perche' connessi, l'Agenzia delle Entrate la mancanza di motivazione e l'illogicita' della non riferibilita' ad anno precedente della percentuale media di ricarico accertata, quando non erano state neppure dedotto il mutamento delle condizioni di operativita' della contribuente, la mancanza di prova sulla non rappresentativita' del campione, rilevato in sede di

ispezione in contraddittorio con la parte e conseguentemente la illogicità della motivazione sul punto.

Le censure sembrano fondate.

Partendo dalla seconda censura l'affermazione della non rappresentatività del campione perché detti articoli non rappresentavano la tipologia più usualmente posta in vendita e carente della indicazione della prova su cui si fonda e contraddetta dalla circostanza che il campione fu assunto in contraddittorio con la contribuente, che poteva in quella sede contestare la rappresentatività, ovvero successivamente in sede contenziosa documentare in riferimento ad un campione che riteneva rappresentativo la effettiva minore percentuale di ricarico. La prova che il campione assunto non rappresentasse gli articoli più frequentemente posti in vendita poteva essere fornita documentalmente dalla contabilità aziendale indicando per ciascun articolo del campione quello omogeneo più venduto e la minore percentuale di ricarico applicata. Lo stesso metodo, in relazione alla prima censura, poteva essere usato per contestare la valenza dei ricarichi accertati nel (OMISSIS), dimostrando come per gli articoli assunti a campione, ovvero per articoli omogenei, il ricarico nel 1998 fosse minore che nel 2001.

In mancanza di specifiche allegazioni e prove l'eccezione generica della non rappresentatività del campione non può essere logicamente essere ritenuta fondata e non può valere ad infirmare una metodica di accertamento induttivo, mutuata dalla scienza statistica, e condivisa per la sua attendibilità dalla giurisprudenza di questa Corte, che con sentenza n. 13816 del 2003 ha affermato i principi: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventori annuali, l'ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo del reddito d'impresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 sulla base di dati o notizie a sua conoscenza. In tale contesto, la rideterminazione del ricarico, operata in base a dati non privi di concretezza - quali i prezzi unitari di acquisto e di vendita, l'incidenza di ciascun prodotto sul costo del venduto, il ricarico medio riscontrato nel settore di appartenenza sulla scorta di un'analisi a campione per gruppi merceologici omogenei e il raffronto con i prezzi di vendita - costituisce operazione senz'altro legittima in quanto finalizzata alla ricostruzione del volume di affari, salva la eventuale riduzione da parte del giudice tributario del maggior reddito accertato in caso di insufficienza o inadeguatezza del campione."

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata; allo stesso giudice si demanda anche di provvedere sulle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Regionale Tributaria della Basilicata.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2009.